



Segreterie nazionali

ENEL

Aggiornamento Accordo quadro di regolamentazione 27/11/15 dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012 (Isopensione)

Sottoscritto l'accordo che ha aggiornato i numeri riguardanti le uscite in Isopensione dei lavoratori che avevano fatto richiesta di usufruire dell'art. 4 della legge 92/2012 (Fornero).

Tale accordo è stato necessario in quanto le domande di adesione sono risultate superiori alle disponibilità previste dall'accordo sottoscritto nel 2015 e senza tale integrazione diversi colleghi, che avevano fatto regolarmente domanda e che non hanno rinunciato, si sarebbero trovati esclusi.

Come organizzazioni sindacali ci siamo attivati per favorire una più ampia attuazione, consentendo il potenziale esaurimento delle manifestazioni di adesione pervenute in azienda da parte di dipendenti interessati all'uscita entro l'ultima finestra del piano (31 dicembre 2020). Sono stati esclusi quei casi di coloro che non avevano fatto regolarmente domanda o hanno rinunciato all'iniziale uscita prevista, salvo i casi riconducibili ad esigenze di differimento di carattere aziendale.

Abbiamo comunque fatto inserire uno specifico punto in base al quale l'Azienda si riserva di valutare eventuali situazioni critiche che dovessero emergere a seguito di quanto previsto, al fine di verificare eventuali anomalie.

È stato inoltre inserito un elemento di novità determinato dall'art. 14, comma 3, d. l. n. 104/2020 (punto 1) che consente all'Azienda di poter stipulare accordi di risoluzione consensuale.

Le Segreterie Nazionali

Filctem Cgil

Flaei Cisl

Uiltec Uil

Roma, 8 ottobre 2020

All.: c.s.

**Accordo quadro di regolamentazione 27 novembre 2015
per i dipendenti del Gruppo Enel
dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012**

Verbale di Accordo

Il giorno 7 ottobre 2020, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

Enel S.p.A., rappresentata da:

Stratta, Tarchioni, Capitani, Bertolli,
Chianese, Scaramozzino, De Luca,
Callegari, Caliendo, Scurti, Polti

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg.: Mancuso, Testa, Losetti, Froli, Marras, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito indicato "art. 4");
- ✓ l'accordo quadro del 27 novembre 2015 di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda agli accordi aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge;

Tenuto conto che

- ✓ le manifestazioni di adesione pervenute in Azienda evidenziano uno scostamento rispetto alla quantificazione e ripartizione societaria del numero dei dipendenti interessati alle misure di art. 4 indicati negli accordi aziendali delle Società del Gruppo Enel sottoscritti in data 27 novembre 2015;

- ✓ il punto 5.3 del sopracitato accordo quadro prevede che “laddove gli aderenti dovessero risultare in numero maggiore rispetto ai potenziali di cui agli accordi aziendali attuativi verrà assunto come criterio prioritario quello della maggiore prossimità alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata; a seguire sarà data priorità a coloro che raggiungono i requisiti della pensione anticipata con i 62 anni di età”; conseguentemente, in base a tale criterio, alcune manifestazioni di adesione a suo tempo pervenute non potrebbero essere accolte in quanto risultano in numero maggiore rispetto al numero indicato negli accordi aziendali attuativi.

Successivamente alla sottoscrizione del sopracitato accordo quadro, i rami di azienda “Global Infrastructure and Networks” e “Global Thermal Generation” di Enel Spa (cedente) sono stati trasferiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, legge n. 428/1990, rispettivamente, alla società Enel Global Infrastructure and Networks s.r.l. (precedentemente denominata Enel M@p s.r.l.) e alla società Enel Global Thermal Generation s.r.l. a far data dal 1° gennaio 2018. In seguito per entrambe dette società, si è realizzato un ulteriore progetto di riorganizzazione societaria del perimetro Italia del Gruppo e, per effetto di quanto stabilito dall’accordo sindacale del 23 ottobre 2019, conclusivo della procedura di consultazione sindacale ex art. 47 legge 428/90, i dipendenti ceduti con efficacia dal 1° gennaio 2020 dalle altre società del Gruppo che avevano già aderito al piano di art. 4, legge n. 92/2012 delle società cedenti hanno potuto avvalersi dell’applicazione di detto piano nei confronti delle società cessionarie.

Tutto ciò premesso

1. Nel confermare il citato accordo quadro del 27 novembre 2015 di regolamentazione nel Gruppo Enel dell’art. 4, e i relativi presupposti, le Parti convengono di favorirne una più ampia attuazione, consentendo il potenziale esaurimento delle manifestazioni di adesione pervenute in azienda da parte di dipendenti interessati all’uscita entro l’ultima finestra del piano (31 dicembre 2020) con esclusione dei casi per i quali già in precedenza non si sia verificata la sottoscrizione dell’accordo di uscita alla prima data utile per motivi non riconducibili ad esigenze di differimento di carattere aziendale.
2. A tal fine, con separati accordi aziendali sottoscritti in pari data, saranno apportati, ove sia necessario, gli adeguamenti a livello di singola società, rispetto ai verbali aziendali attuativi dell’art. 4 sottoscritti in data 27 novembre 2015 e al citato verbale sindacale del 23 ottobre 2019.
Detti adeguamenti riguardano la ripartizione e il numero dei dipendenti potenzialmente interessati alle misure di art. 4.
3. L’Azienda si riserva di valutare eventuali situazioni critiche che dovessero emergere a seguito di quanto previsto al punto 1. A tale riguardo le Parti riconoscono che l’Azienda possa stipulare accordi di risoluzione consensuale ai sensi dell’art. 14, comma 3, d. l. n. 104/2020.

Letto, confermato e sottoscritto

Accordo sindacale aziendale
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Il giorno 7 ottobre 2020, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

Enel Global Infrastructure and Networks
s.r.l., rappresentata da:

Tarchioni, Coffaro, Capitani, Bertolli

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg.: Mancuso, Testa, Losetti, Froli, Marras, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito art.4)

Tenuto conto

- ✓ Del verbale sindacale nazionale del 27 novembre 2015 di Regolamentazione Quadro nel Gruppo Enel dell'art. 4, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge, nonché dell'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data odierna relativo al potenziale esaurimento delle

manifestazioni di interesse già pervenute in azienda in attuazione al verbale sindacale nazionale sopracitato del 27 novembre 2015;

- ✓ che, successivamente alla sottoscrizione del sopracitato accordo quadro, il ramo di azienda "Global Infrastructure and Networks" di Enel Spa (cedente) è stato trasferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, legge n. 428/1990 alla società Enel Global Infrastructure and Networks s.r.l. (precedentemente denominata Enel M@p s.r.l.) a far data dal 1° gennaio 2018; In seguito per detta società, si è realizzato un ulteriore progetto di riorganizzazione societaria del perimetro Italia del Gruppo e, per effetto di quanto stabilito dall'accordo sindacale del 23 ottobre 2019, conclusivo della procedura di consultazione sindacale ex art. 47, legge n. 428/90, i dipendenti ceduti a Enel Global Infrastructure and Networks s.r.l. con efficacia dal 1° gennaio 2020, che avevano già aderito al piano di art. 4, legge n. 92/2012 hanno potuto avvalersi dell'applicazione di detto piano nei confronti della società cessionaria.
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro del 27 novembre 2015, e l'accordo sindacale del 23 ottobre 2019 è stato concordato e sottoscritto tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 1, legge n. 92/2012.

**Le Parti
concordano quanto segue**

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in data 27 novembre 2015 nonché il sopracitato accordo del 23 ottobre 2019 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale.
2. Nell'ambito della società Enel Global Infrastructure and Networks s.r.l con riferimento ai punti 1 e 2 dell'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data odierna relativo al potenziale esaurimento delle manifestazioni di interesse già pervenute in azienda in attuazione del verbale sindacale nazionale sopracitato del 27 novembre 2015, gli ulteriori dipendenti potenzialmente interessati al completamento del piano entro il mese di dicembre 2020 (con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2021) risultano essere n. 3
3. In relazione a tale integrazione, il numero complessivo di dipendenti potenzialmente coinvolti dal piano, tenuto anche conto dell'accordo 23 ottobre 2019 e dei passaggi societari intercorsi, risulta pari a n. 5

L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Accordo sindacale aziendale
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Il giorno 7 ottobre 2020, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

Enel Global Thermal Generation s.r.l.,
rappresentata da: Tarchioni, Scala, Capitani, De Luca

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg.: Mancuso, Testa, Losetti, Froli, Marras, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito art.4)

Tenuto conto

- ✓ Del verbale sindacale nazionale del 27 novembre 2015 di Regolamentazione Quadro nel Gruppo Enel dell'art. 4, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge, nonché dell'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data odierna relativo al potenziale esaurimento delle manifestazioni di interesse già pervenute in azienda in attuazione al verbale sindacale nazionale sopracitato del 27 novembre 2015;

- ✓ che, successivamente alla sottoscrizione del sopracitato accordo quadro, il ramo di azienda “Global Thermal Generation” di Enel Spa (cedente) è stato trasferito ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, legge. n. 428/1990 alla società Enel Global Thermal Generation s.r.l. a far data dal 1° gennaio 2018; In seguito per detta società, si è realizzato un ulteriore progetto di riorganizzazione societaria del perimetro Italia del Gruppo e, per effetto di quanto stabilito dall’accordo sindacale del 23 ottobre 2019, conclusivo della procedura di consultazione sindacale ex art. 47, legge n. 428/90, i dipendenti ceduti a Enel Global Thermal Generation s.r.l. con efficacia dal 1° gennaio 2020 che avevano già aderito al piano di art. 4, legge n. 92/2012 hanno potuto avvalersi dell’applicazione di detto piano nei confronti della società cessionaria.
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l’accordo quadro del 27 novembre 2015, e l’accordo sindacale del 23 ottobre 2019 è stato concordato e sottoscritto tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 1, legge n. 92/2012.

**Le Parti
concordano quanto segue**

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell’organico, le Parti danno attuazione all’art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l’accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in data 27 novembre 2015 nonché il sopracitato accordo del 23 ottobre 2019 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale
2. Nell’ambito della società Enel Global Thermal Generation s.r.l., con riferimento ai punti 1 e 2 dell’accordo sindacale nazionale sottoscritto in data odierna relativo al potenziale esaurimento delle manifestazioni di interesse già pervenute in azienda in attuazione del verbale sindacale nazionale sopracitato del 27 novembre 2015, gli ulteriori dipendenti potenzialmente interessati al completamento del piano entro il mese di dicembre 2020 (con ultima decorrenza di accesso all’esodo il 1° gennaio 2021) risultano essere n. 8
3. In relazione a tale integrazione, il numero complessivo di dipendenti potenzialmente coinvolti dal piano, tenuto anche conto dell’accordo 23 ottobre 2019 e dei passaggi societari intercorsi, risulta pari a n. 24

L’INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Accordo sindacale aziendale
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Il giorno 7 ottobre 2020, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

Enel Energia Spa , rappresentata da: Tarchioni, Palumbo, Capitani,
Caliendo

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg.: Mancuso, Testa, Losetti, Froli, Marras, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "art. 4")
- ✓ L'accordo sindacale attuativo dell'art. 4 di Enel Energia spa del 27 novembre 2015 depositato presso l'Inps

Tenuto conto

- ✓ Del verbale sindacale nazionale del 27 novembre 2015 di Regolamentazione Quadro nel Gruppo Enel dell'art. 4, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge, nonché dell'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data odierna relativo al potenziale esaurimento delle manifestazioni di interesse già pervenute in azienda in attuazione al verbale sindacale nazionale sopracitato del 27 novembre 2015;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro del 27 novembre 2015, è stato concordato e sottoscritto tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 1, legge n. 92/2012.

Le Parti
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in data 27 novembre 2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.
2. Nell'ambito della società Enel Energia spa con riferimento ai punti 1 e 2 dell'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data odierna relativo al potenziale esaurimento delle manifestazioni di interesse già pervenute in azienda in attuazione del verbale sindacale nazionale sopracitato del 27 novembre 2015, gli ulteriori dipendenti potenzialmente interessati al completamento del piano entro il mese di dicembre 2020 (con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2021) risultano essere n. 8
3. In relazione a tale integrazione, il numero complessivo di dipendenti potenzialmente coinvolti dal piano anche tenuto conto dei passaggi societari intercorsi, risulta pari a n. 128.

L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.

Letto, confermato e sottoscritto

Accordo sindacale aziendale

attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Il giorno 7 ottobre 2020, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

Enel Servizio Elettrico Nazionale Spa,
rappresentata da: Tarchioni, Palumbo, Capitani,
Caliendo

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg.: Mancuso, Testa, Losetti, Froli, Marras, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "art. 4")
- ✓ L'accordo sindacale attuativo dell'art. 4 di Enel Servizio Elettrico Nazionale Spa del 27 novembre 2015 depositato presso l'Inps

Tenuto conto

- ✓ Del verbale sindacale nazionale del 27 novembre 2015 di Regolamentazione Quadro nel Gruppo Enel dell'art. 4, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge, nonché dell'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data odierna relativo al potenziale esaurimento delle manifestazioni di interesse già pervenute in azienda in attuazione al verbale sindacale nazionale sopracitato del 27 novembre 2015;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro del 27 novembre 2015, è stato concordato e sottoscritto tra la società e le Organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 1, legge n. 92/2012.

**Le Parti
concordano quanto segue**

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in data 27 novembre 2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.
2. Nell'ambito della società Enel Servizio Elettrico Nazionale Spa con riferimento ai punti 1 e 2 dell'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data odierna relativo al potenziale esaurimento delle manifestazioni di interesse già pervenute in azienda in attuazione del verbale sindacale nazionale sopracitato del 27 novembre 2015, gli ulteriori dipendenti potenzialmente interessati al completamento del piano entro il mese di dicembre 2020 (con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2021) risultano essere n. 14
3. In relazione a tale integrazione, il numero complessivo di dipendenti potenzialmente coinvolti dal piano anche tenuto conto dei passaggi societari intercorsi, risulta pari a n. 433.

L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.

Letto, confermato e sottoscritto

Accordo sindacale aziendale
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Il giorno 7 ottobre 2020, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

e-distribuzione Spa rappresentata da: Tarchioni, Panone, Capitani, Bertolli

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg.: Mancuso, Testa, Losetti, Froli, Marras, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "art. 4")
- ✓ L'accordo sindacale attuativo dell'art. 4 di e-distribuzione Spa del 27 novembre 2015 depositato presso l'Inps

Tenuto conto

- ✓ Del verbale sindacale nazionale del 27 novembre 2015 di Regolamentazione Quadro nel Gruppo Enel dell'art. 4, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge, nonché dell'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data odierna relativo al potenziale esaurimento delle manifestazioni di interesse già pervenute in azienda in attuazione al verbale sindacale nazionale sopracitato del 27 novembre 2015;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro del 27 novembre 2015, è stato concordato e sottoscritto tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 1, legge n. 92/2012.

**Le Parti
concordano quanto segue**

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in data 27 novembre 2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.
2. Nell'ambito della società e-distribuzione Spa con riferimento ai punti 1 e 2 dell'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data odierna relativo al potenziale esaurimento delle manifestazioni di interesse già pervenute in azienda in attuazione del verbale sindacale nazionale sopracitato del 27 novembre 2015, gli ulteriori dipendenti potenzialmente interessati al completamento del piano entro il mese di dicembre 2020 (con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2021) risultano essere n. 114.
3. In relazione a tale integrazione, il numero complessivo di dipendenti potenzialmente coinvolti dal piano anche tenuto conto dei passaggi societari intercorsi, risulta pari a n. 3566.

L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.

Letto, confermato e sottoscritto

Accordo sindacale aziendale
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Il giorno 7 ottobre 2020, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

Enel Green Power spa, rappresentata da:

Tarchioni, Scala, Capitani, Callegari

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg.: Mancuso, Testa, Losetti, Froli, Marras, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "art. 4")
- ✓ L'accordo sindacale attuativo dell'art. 4 di Enel Green Power spa del 27 novembre 2015 depositato presso l'Inps

Tenuto conto

- ✓ Del verbale sindacale nazionale del 27 novembre 2015 di Regolamentazione Quadro nel Gruppo Enel dell'art. 4, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge, nonché dell'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data odierna relativo al potenziale esaurimento delle manifestazioni di interesse già pervenute in azienda in attuazione al verbale sindacale nazionale sopracitato del 27 novembre 2015;
- ✓ che, successivamente alla sottoscrizione del sopracitato accordo quadro, si è realizzato il trasferimento mediante scissione da Enel Green Power Spa alla newco Enel Green Power Italia Srl del ramo di attività italiano di EGP e, per effetto di quanto stabilito dall'accordo sindacale del 23 ottobre 2019, conclusivo della procedura di consultazione sindacale ex art. 47, legge n. 428/90, i dipendenti ceduti con efficacia dal 1° gennaio 2020 che avevano già aderito al piano di art. 4, legge n. 92/2012 hanno potuto avvalersi dell'applicazione di detto piano nei confronti della società cessionaria.

- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro del 27 novembre 2015, e l'accordo sindacale del 23 ottobre 2019 è stato concordato e sottoscritto tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 1, legge n. 92/2012.

**Le Parti
concordano quanto segue**

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in data 27 novembre 2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.
2. Nell'ambito della società Enel Green Power Spa, con riferimento ai punti 1 e 2 dell'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data odierna relativo al potenziale esaurimento delle manifestazioni di interesse già pervenute in azienda in attuazione del verbale sindacale nazionale sopracitato del 27 novembre 2015, gli ulteriori dipendenti potenzialmente interessati al completamento del piano entro il mese di dicembre 2020 (con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2021) risultano essere n. 24.
3. In relazione a tale integrazione, il numero complessivo di dipendenti potenzialmente coinvolti dal piano, tenuto anche conto dell'accordo 23 ottobre 2019 e dei passaggi societari intercorsi, risulta pari a n. 360 .

L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.

Letto, confermato e sottoscritto

Accordo sindacale aziendale
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

Il giorno 7 ottobre 2020, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

Enel Green Power Italia s.r.l., rappresentata
da:

Tarchioni, Cesa, Capitani, Callegari

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg.: Mancuso, Testa, Losetti, Froli, Marras, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito art.4)

Tenuto conto

- ✓ Del verbale sindacale nazionale del 27 novembre 2015 di Regolamentazione Quadro nel Gruppo Enel dell'art. 4, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge, nonché dell'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data odierna relativo al potenziale esaurimento delle manifestazioni di interesse già pervenute in azienda in attuazione al verbale sindacale nazionale sopracitato del 27 novembre 2015;

- ✓ che, successivamente alla sottoscrizione del sopracitato accordo quadro, si è realizzato il trasferimento mediante scissione da Enel Green Power Spa alla newco Enel Green Power Italia Srl del ramo di attività italiano di EGP e, per effetto di quanto stabilito dall'accordo sindacale del 23 ottobre 2019, conclusivo della procedura di consultazione sindacale ex art. 47, legge n. 428/90, i dipendenti ceduti con efficacia dal 1° gennaio 2020 che avevano già aderito al piano di art. 4, legge n. 92/2012 hanno potuto avvalersi dell'applicazione di detto piano nei confronti della società cessionaria.
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro del 27 novembre 2015 e l'accordo sindacale del 23 ottobre 2019, è stato concordato e sottoscritto tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 1, legge n. 92/2012.

**Le Parti
concordano quanto segue**

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in data 27 novembre 2015 nonché il sopracitato accordo del 23 ottobre 2019 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale
2. Nell'ambito della società Enel Green Power Italia s.r.l., con riferimento ai punti 1 e 2 dell'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data odierna relativo al potenziale esaurimento delle manifestazioni di interesse già pervenute in azienda in attuazione del verbale sindacale nazionale sopracitato del 27 novembre 2015, gli ulteriori dipendenti potenzialmente interessati al completamento del piano entro il mese di dicembre 2020 (con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2021) risultano essere n. 2.
3. In relazione a tale integrazione, il numero complessivo di dipendenti potenzialmente coinvolti dal piano, tenuto anche conto dell'accordo 23 ottobre 2019 e dei passaggi societari intercorsi, risulta pari a n. 42.

L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.

Letto, confermato e sottoscritto.